



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1746. usque ad
Annum 1749

Luxemburgi, 1753

LIII. De libero, & mutuo Commercio inter Provincias, Civitates, & Loca
Ditionis temporalis Sanctæ Sedis. 8. Julii.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74761](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74761)

LII.

S. Stephani, Papæ & Martyris Militibus conceditur, ut Ense ad latus instructi coram Romano Pontifice comparere possint.

Dilecti Filiis Militibus Sancti Stephani.
BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecti Filii, Salutem & Apostolicam Benedictionem.

Militia S. Stephani variis Privilegiis a Rom. Pont. cumulata fuit.

Et ob eundem militiam merita.

Pontificis Militiam novam privilegia addere non designatur.

Ideo eis conceditur, ut Ense ad latus instructi coram Romano Pontifice adesse possint.

Dat. Pont. A. V. II. die 8. Junii 1748.

De libero, & mutuo Commercio inter Provincias, Civitates, & Loca Ditionis temporalis Sanctæ Sedis.

BENEDICTUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI.

Ad perpetuam rei memoriam.

QUO die supremum Reipublicæ clavum, unâ cum Apostolicæ servitutis officio, Nobis immerentibus, & planè inopinantibus commissum suscepimus, inter non obscuras gratulationes, quibus protectionem Nostram a dilectissimo Populo exceptam fuisse cognovimus, hanc intelleximus non improbabilem lætitiæ causam circumferri, quod nempe ad eum delata esset gubernandi regendique potestas, qui temporalis Romane Ecclesiæ Domini, totiusque Ditionis Ecclesiasticæ res, atque rationes, tum ipso natalium veluti jure, tum maxime usu, ac diuturna consuetudine, perspetas penitus, atque exploratas habere censeretur. Cum qua sanè opinione non immerito forsân de Nobis præconcepta, alteram quoque in Subditorum animis junctam statuere, jam usque a primis Pontificatus Nostrî exordiis curavimus, semperque augere & confirmare curabimus; ut scilicet rerum cognitioni dudum per Nos acquisita, & potestati Nobis Divino consilio collata parem omnino voluntatem, & curam ad eorum commoda investiganda, & ad ea pro viribus promovenda, paterno pectore Nostrò infixam esse, & agnoscant, & sentiant Hujus verò voluntatis, studiique Nostrî cum multa ad hunc diem argumenta per Nos edita, multique salutaris effectus in Populorum levamen, utilitatemque derivati fuerunt; tum verò nullum magis jucundum, utilemque fructum iisdem accidere posse putamus, quam quod pensatum diu matureque consilium, superioribus tandem diebus ad optatum finem, Deo adjuvante, perduximus; ut scilicet generalem, atque perpetuam Commerciî libertatem inter plerasque Ecclesiasticæ Ditionis Provincias, plenamque rerum vendendarum, atque emendarum, & conveyendarum facultatem, suprema auctoritate Nostra, atque mansurâ in ævum concessione statureremus; sub certis legibus, & conditionibus, quas ad propositum Nobis, & unice spectatum, utilitatis publicæ scopum magis pertinere judicavimus. Sicut enim volumus, per speciem largioris rerum abundantie in singulis Locis, atque Provinciis conservandæ; fertiliùm Terrarum, Fundorumque Dominis, atque Cultoribus, in media perceptorum fructuum affluentia, aliarum rerum omnium egestate laborantibus; aliisque vicissim conterminis ejusdem Apostolicæ Sedis Subditis, in ipso vicine ubertatis conspectu, fame, ac penuria afflicti; paucorum privatorum aviditati de Provincialium vexatione questum, & lucrum comparari: Ita summopere Nobis cordi est, ut quæ de rore Cæli, & de pinguedine Terræ felicibus Ecclesiæ Romane Ditionibus concessa est rerum copia, nec in alienorum commodum, cum Subditorum detrimento, derivetur; nec iis potissimum Locis, quibus præcipua Dei largitate tributa est, aut detestabilibus negociatorum artibus, aut intempestivâ & improvidâ exportatione, depereat. His omnibus plenissimè consulum esse volumus per ea, que fusc statumimus, & decrevimus in Scheda Nostrî Motus proprii, quam nuper Chirographo Nostrò obfirmamus, cujus tenor talis est.

LIII.

Procuriam.

Expectatio Subditorum Sanctæ Sedis in Pontificis exaltatione.

Amor Pontificis in Subditos.

Ejusque argumenta

Signanter modo in statuendo libero Commercio inter Provincias Ditionis Ecclesiasticæ.

Juxta prudentem methodum in ejus Chirographo contentam,

1748.

Tenor Chi-
rogra. hi.

BENEDICTUS

PAPA XIV.

Motu Proprio &c.

Illius Proc-
mum.Perpendun-
tur damna,
qua a pro-
hibitione li-
beri Com-
mercii infe-
rentur.Pontifex re-
mit hujus
rei cognitio-
nem Con-
gregationi
Status Occo-
nomici Ca-
meræ.

Penfando Noi continuamente al comodo, e vantaggio de' Noftri amatiffimi Sudditi, e fopra tutto a liberarli, per quanto ci è poffibile nelle anguftie de' tempi correnti da quegli impedimenti, & aggravj, che recano loro danno confiderabile: Degna fopra ogni altra cofa della Nofta paterna providenza ci pare la proibizione del libero Commercio, fotto la quale da gran tempo gemono le Provincie del Noftro Stato, e fpecialmente le più floride, & abbondanti, di Ferrara, e di Romagna: Effendoci ftato più volte rapprefentato, ed avendo Noi ftelfi in tempo della Nofta refidenza nella Chiefa Metropolitana di Bologna per ifperienza riconofciuto, che la fudetta proibizione, benchè fi rivelfa e colori coll'apparente, e fpeciofo timore, che le dette due Provincie per fupplire al bifogno altrui, non rimangano fpogliate del Grano, & altri Generi, che in effe fi producono; E ftata però fempere riconofciuta per dannofa, e nociva non folo alle altre Provincie meno abbondanti, quali in tal guifa reftano cofrette a provederfi del neceffario fupplemento, o fuori di Stato condanno pubblico e privato, o fe anche dentro lo Stato, fempere però fuori di tempo; ed anche tal volta valendofi dell' opera, ed ajuto di alcuni Uomini profcritti, volgarmente chiamati Contrabandieri, con evidente offefa della Maeflà del Principe; ma di più ugualmente dannofa alle medefime Provincie di Ferrara, e di Romagna, mentre a quefte fi toglie il modo di efitare onefamente li Generi, che ricavano dalle proprie induftrie, e da i proprj Terreni, e in confequenza di provederfi del denaro, del quale abbifognano per pagare i Pefi pubblici, e fupplire all'altre cofe, che fono neceffarie per il proprio mantenimento.

E febbene i Noftri Predeceffori, e tal volta anche in tempo di Sede vacante il Sagro Collegio de' Cardinali, attesi i clamori, e ricorfi delle Comunità dello Stato, hanno procurato rimediare al difordine, facendo rinovare quafi ogni anno dalli Cardinali Camerlenghi pro tempore di Santa Chiefa gli Editti di libero, e reciproco commercio: Quefti però rade volte hanno avuto l'effetto defiderato, atteso che li Cardinali Legati, Prefidi, e Governatori di Provincie, fedotti & ingannati, come fi vuol credere, dalli Uffiziali, e Miniftri fubalterni, in profitto de' quali per la fpedizione delle Tratte, e Licenze, certamente ridonda la fudetta proibizione, o non mai, o troppo tardi, e fuor di tempo, gli hanno fatti pubblicare nelle loro refpettive Legazioni, e Provincie, coficche è rimafsa per lo più in piedi la fudetta proibizione, e quello ch'è molto più odiofo, no folo tra Provincia e Provincia, Legazione e Legazione, ma eziandio tra Luogo e Luogo della medefima Provincia, e Legazione: anzi la fudetta proibizione è ftata efeguita con tale afprezza, che buona parte de' Poffidenti, Coloni, e Contadini fono ftati anche per via d'Inquifizione fottopofiti alle proceffure, e pene graviffime, con totale rovina delle povere loro Famiglie.

Volendo pertanto Noi in affare di tanta importanza prendere uno ftabile, perpetuo, & efficace provvedimento, ordinammo, che il medefimo affare foſſe con tutta ferietà, e maturità efaminato nella Congregazione poco prima da Noi fpecialmente deputata fopra le materie economiche della Camera Apoftolica, e Stato Eccleſiaſtico, nella Nofta Coſtituzione,

che incomincia, *Apoſtolica Sedis Erarium*, data fotto il giorno 18. Aprile 1746.; anzi per maggior cautela e ficurezza, non ifdegnammo di ſcrivere Noi ſteſſi, e conſultare, e fare, che dal Segretario di eſſa Congregazione ſ'interrogaffero, e conſultaſſero a nome Noſtro li Reverendiſſimi Cardinali Legati di Bologna, Ferrara, e Romagna, Monſignor Prefidente d'Urbino, e Monſignor Governatore Generale della Marca, & in oltre alcuni de' più favj, & accreditati Gentiluomini di ciaſcuna di dette Provincie. Raccolti poi li ſentimenti, e voti di ciaſcheduno, avendo Noi veduto, che, eccettuatolo un ſolo, o al più due, gli altri tutti fono convenuti nel ſentimento, che il libero, ſcambievole, e reciproco Commercio tra tutti li Sudditi, e Luoghi del Noſtro Stato, ſia cofa non ſolo connaturale, e coerente all'obbligo di quella civile Società, che tutti unific in una ſola Repubblica, & in un ſol Principato; ma anche neceſſaria, e utiliſſima non meno a i Luoghi, e Provincie più abbondanti, che all'altre meno abbondanti:

Perciò inerendo a detto comune ſentimento, e ſeguendo, & approvando le riſoluzioni preſe in detta Congregazione fotto li 3. Gennaro, 7. Febbraro, e 4. Luglio dello ſcaduto anno 1747., in virtù della prefente Noſtra Cedula, nella quale vogliamo, che ſi abbia per eſpreſſo, e di parola in parola inferito l'intiero tenore di tutti i Chirograſi, Brevi, Coſtituzioni, Bandi, & Editti, e di ogni altra cofa, che faceſſe in contrario, e che foſſe in qualunque modo neceſſaria ad eſprimerſi; Di Noſtro Moto proprio, certa ſcienza, e pienezza della Noſtra Apoſtolica autorità, diamo, e concediamo in perpetuo a tutti, e ſingoli Abitanti, e Commoranti nel Noſtro Stato Eccleſiaſtico, o ſieno, o non ſieno Sudditi per origine, di qualunque ſtato, grado, e condizione, ampla, & ampliffima libertà di poter ciaſcuno a ſuo arbitrio, e piacimento contrattare, & eſtrarre non ſolo da Luogo a Luogo, ma ancora da Provincia a Provincia, e da Legazione a Legazione di detto Noſtro Stato Eccleſiaſtico (purchè però non ſi eſtragga, o traſporti fuori di eſſo Stato) Grano, Biade, Formentone, Marzattelli, Animali, Legna da lavoro, e da fuoco, & ogni altro genere di cofa mobile, femovente, e vendibile, in qualunque modo chiamata, e denominata, ancorche ſerva all'Annona, o Grafcia, o ad altro qualſivoglia uſo umano, con le ſeguenti dichiarazioni, & proviſioni.

Primo. Che in queſta Conceſſione di libero, e ſcambievole Commercio ſieno, e ſ'intendano compreſe le Provincie, e Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, & Urbino, Governo della Marca, e dell'Umbria, & ogni altro Governo, Città, Terra, e Luogo, ancorchè Baronale dello Stato Eccleſiaſtico; eccettuatoli ſolamente lo Stato, e Legazione d'Avignone, il Governo, e Ducato di Benevento, come pure il Diſtretto di Roma, la Provincia di Sabina, il Governo di Viterbo, e l'altro di Civitavecchia, con le Città, e Luoghi ad eſſi ſottopofiti, anche a titolo di ſoprintendenza, e generalmente tutte quelle Città, Terre, e Luoghi, che ſervono all'Annona, o alla Grafcia di Roma, e che ſono ſoggetti alla Giurifdizione del Prefetto dell'Annona, e del Prefidente della Grafcia; riſervando a Noi di dare in appreſſo per il comodo, e vantaggio di queſti Luoghi, e Provincie coſi eccettuatoli altro conveniente provvedimento.

2. Che il ſudetto libero, e reciproco commercio tra Provincia e Provincia, e tra Luogo e Luogo di una medefima Provincia, ſ'intenda, e debba intenderſi, come Noi lo diamo, e concediamo, tanto per Terra, quanto per Acqua, & eziandio per Mare: Con queſta differenza

Et eſſe
ſoluzioni
inherentes
Motu proprio
decre-
nit, & con-
cedit libe-
rum intra
Statum Com-
mercium.Cum ſe-
quentibus
proviſioni-
bus.I.
Que Cri-
tat. & Lo-
ca compre-
hendantur,
& que ad-
pianantur.II.
Quid ſer-
vandam,
quomodo
transfere-
re debent.

però,

però, che volendosi estrarre, e trasportare da Luogo a Luogo, oppur anco da Provincia a Provincia, e da una Legazione all'altra qualunque genere (come sopra) di cosa vendibile per via di Terra; sia lecito a ciascheduno di farlo senza domandare licenza alcuna, nè darne assegna, denunzia, o notizia nè in voce, nè in iscritto ai Cardinali pro tempore Legati, o Vicelegati, Governatori, Presidenti, Magistrati, loro Cancellieri, o altri Uffiziali, e Ministri: Ma volendosi estrarre, e trasportare da Luogo a Luogo, oppure da Provincia a Provincia, gli infrascritti Generi, o Grano, o Biade, o Formentone, o Marzattelli, o Farina, o Oglio, per via d'acqua, cioè Fiumi, Canali, o Mare; non possa ciò farsi senza averne presa l'espressa licenza in scriptis, quale vogliamo che non possa negarsi, ma si dia gratis, e senza verun pagamento, con esprimere però in essa la precisa quantità di Grano, Biade, Formentone, o Marzattelli, Farina, & Oglio, che si vorranno trasportate, e purchè l'Estraente si obblighi, e dia figurà idonea, sotto pena del duplo, di esibire, e rilasciare dentro il termine di un mese nella Cancelleria del Luogo, da cui si farà l'Estrazione, Documento autentico di averlo con effetto trasportato, e scaricato in quell'altro tal Luogo del Nostro Stato, ove avrà assegnato di volerlo trasportare. Qual termine di un mese non possa esserli prorogato, se non che ad un'altro sol mese, e non più, quando giustifichi, e provi esser stato forzatamente impedito, o dai geli, rispetto ai Fiumi, Valli, e Canali, o da fortuna, e borasca, rispetto al Mare.

III.
Revocatio
privativa-
rum vendi-
di, & emen-
di.

3. Che per tal effetto, e perche il sudetto reciproco, e scambievole Commercio resti veramente libero da qualunque impedimento, siano, e s'intendano rivate, cassate, & annullate tutte, e singole Privative di vendere, o comprare, concesse in qualunque tempo da' Cardinali Legati, Presidi, e Governatori di Provincie, come in fatti Noi le cassiamo, annulliamo, abolimo, e rivochiamo; preservando solamente, e lasciando nel suo vigore le Privative del Sale, Macinato, e qualunque altra Privativa concessuta in favore degli Appaltatori Camerali, o anche delle Comunità, o di altri Particolari, con Chirografi, o Brevi speciali o Nostri, o de' Nostri Predecessori: Non essendovi alcuno, che abbia facoltà di concederle, fuori del Principe Supremo.

IV.
Derogatio
cuiuscumque
Legi super
prohibitione
reciproci
Commercii.

4. Così pure vogliamo, e comandiamo, che s'intenda espressamente derogato, come in virtù della presente amplamente, & espressamente deroghiamo a tutti, e singoli Statuti, e Consuetudini, Bandi, e Tariffe, & a qualunque altra disposizione, & ordinazione, per la quale si vieti, e proibisca, che non possa venderli, e comprarsi, darsi, e riceverli in solutum, o trasportarli da Provincia a Provincia, ovvero da Luogo a Luogo di una stessa Provincia, senza licenza de' Cardinali Legati, Vicelegati, Presidi, Governatori, o Magistrati locali, Grano, Biade, Formentone, Marzattelli, Animali, & ogni altra qualunque cosa mobile, o semovente; e specialmente vogliamo, che sia, e s'intenda derogato, & abolito, come Noi abolimo, annulliamo, e rivochiamo, per lo Stato, e Legazione di Ferrara il Bando, e Tariffa del Cardinale di S. Susanna impressa li 15. Dicembre 1656., o altro più vero tempo, non ostante qualunque conferma o de' Cardinali Legati Successori, o anche della Sede Apostolica: Volendo, e decretando, che li sudetti Statuti, e Consuetudini, Bandi, e Tariffe nelle parti contrarie a questa Nostra Cedola, e che possono essere direttamente, o indirettamente, di qualsivoglia, ancorche minimo impedimento al libero e scambievole Commercio tra

una Provincia, o sia Legazione, e l'altra, e molto più tra un Luogo, e l'altro d'una medesima Provincia, e Legazione, si abbiano, e Legazione, si abbiano, e debbano avere per nulli, & irriti, e come se mai fossero stati fatti, pubblicati, e Confermati.

5. Di più vogliamo, e comandiamo, che sieno, e s'abbiano per nulle, & irritate tutte le Inquisizioni, e Processure Criminali, e tutte le condanne o ancora pendenti, o in altro qualsivoglia modo fin' ora non eseguite contro qualunque de' Nostri Sudditi, e specialmente, contro i poveri Contadini, per avere estratto, o tentato di estrarre alcun Genere di cosa vendibile da Luogo a Luogo, oppur anche da una Provincia all'altra di quelle, come sopra, comprese nella presente Nostra Cedola, Dichiarandoli fin' adesso tutti, e singoli con generale assoluzione pienamente, e totalmente assoluti da ogni Processura, Inquisizione, e pena, che possono avere, o pretendersi incorsa per causa di dette Estrazioni, ancorchè più volte replicate, purchè però non si tratti di Estrazione fuori di Stato, nè di cose soggette alle Privative degli Appaltatori Camerali, Città, Comunità, & altri, po' anzi eccettuate, e preservate.

6. Ad effetto poi, che non si faccia abuso di questa Nostra così ampia concessione di libero, e scambievole Commercio di ogni cosa vendibile, e che la medesima per malizia degli Uomini non torni in danno, e pregiudizio nè di tutto, nè di alcuna parte di detto Nostro Stato Ecclesiastico, rinnoviamo in primo luogo tutte le Bolle, e Costituzioni de' Nostri Predecessori, e tutti i Bandi generali, e particolari contro quelli, che in avvenire faranno incette, e monopoli di Grano, Formentone, Orzo, Fave, Legumi, & altre Biade di qualsivoglia sorta, Oglio, Olive, e simili: Volendo, che contro questi si proceda rigorosamente alle pene comminate in essi Bandi, e Costituzioni, e in tutto, e per tutto, secondo la forma delle medesime. Non intendiamo però con la presente di proibire sotto nome d'incetta la mercatura lecita, & onesta delli Generi sudetti, dovendo anzi esser libero ad ognuno in sequela di questa Nostra Concessione, comprarli in un Luogo, e Provincia, e trasportarli, e venderli in altro Luogo, & in altra Provincia del Nostro Stato: ma solo vogliamo, che non sia lecito ai Mercanti, o ad altri chiunque sia, comprare li Generi sudetti, prima che siano separati dal suolo, e quando ne vogliono comprare in maggior quantità del proprio consumo, che non sia loro lecito comprare detti Generi, se non che ne' Mercati, o Piazze pubbliche, e quelli così comprati, senz'altro indugio di tempo, che quanto sia commodamente necessario per il trasporto, esporre similmente venali nelli Mercati, o Piazze pubbliche di qualunque altro Luogo, ove gli piacerà trasportarli.

7. Di più vogliamo, e dichiariamo, che per la presente Concessione, di libero, e reciproco Commercio, non sia, e non s'intenda in alcuna, benchè minima parte, derogato, o pregiudicato al pagamento di qualsivoglia Gabella, e specialmente di Transito, introduzione, o estrazione legittimamente imposta in favore della nostra Camera, o anche delle Comunità, o Persone particolari del nostro Stato: Volendo, che queste debbano esiggersi, e pagarsi da chiunque è tenuto alle medesime, senz'alcuna innovazione, e nell'istesso modo, forma, e quantità, come sono state pagate, ed esatte fin' ora, e prima della presente Concessione; purchè però siano state legittimamente imposte, e non altrimenti: Poichè Noi non intendiamo approvare con la presente alcuna di esse Gabelle, quando non sia lecita, e non sia stata imposta con legittima autorità.

V.
Annulatio
Processuum,
& inquisi-
tionum pen-
dentium
contra Ex-
tractores de
Loco ad
Locum.

VI.
Monopo-
lia, alicque
injusti qua-
ritus, & abu-
sus non tol-
rantur.

VII.
Firma re-
maneat
legitima Ve-
tigalia.

1748.

VIII.
Nec derogatum censetur obligationi introducendi partem fructuum in aliquem Locum, si u asservandi &c.

Immo ubi hac obligatio non adfit, præscribatur.

Rerum introductarum, aut servatarum usus, & venditioni consulatur.

IX.
Tempus præscribitur, quo extractio fieri potest.

8. Inoltre vogliamo, e dichiariamo, che per questa nostra generale concessione di libero, e reciproco Commercio non s'intenda punto derogato, o pregiudicato all'obbligo d'introdurre o la porzione Domenicale, o altra qualunque parte del raccolto in quelle Città, Terre, e Luoghi, ove l'obbligo sudetto o per legge statutaria, ovvero per lunga, & inveterata Consuetudine trovasi in attuale osservanza; anzi vogliamo, & ordiniamo, che in quelle Città, Terre, e Luoghi del nostro Stato, ove non vi è questa provida legge, li Reverendissimi Cardinali Legati, e li Prelati Presidi, e Governatori di Province, oppur anche locali, facciamo quanto prima adunare i pubblici Consiglieri, e quivi stabilire la detta Legge, & obbligo d'introdurre ogni anno, o almeno di tenere a disposizione di chi presiede all'Annona, una porzione del raccolto, più, o meno, a proporzione della maggiore, o minore Popolazione. In quelle Città poi, Terre, e Luoghi, ove già si trova la legge, & obbligo sudetto, vogliamo, che si adempia, & osservi puntualmente; togliendo ai Cardinali pro tempore Legati, Vicelegati, Presidi, & Governatori tanto di Province, come Locali, Magistrati, Cancellieri, Uffiziali, e Ministri, la facoltà di dispensare da detta Introduzione, o quella differire oltre il termine prescritto dalla Legge, e Consuetudine, qualora quello, o quelli, che chiederanno somigliante dispensa, o dilazione, non abbiano precedentemente nella Cancellaria della Comunità, data figurata idonea di ritenere, e conservare in campagna la loro tangente ad ogni richiesta, e disposizione di chi presiede all'Annona, o del Pubblico Consiglio. E se mai accade in più anni consecutivi tale abbondanza, che la porzione soggetta all'obbligo della introduzione non potesse consumarsi in un'anno, & altri sei mesi dell'altro anno susseguente: In tal caso solamente permettiamo ai Cardinali Legati pro tempore, & alli Governatori sudetti, di dispensare dall'obbligo d'introdurre tuttocio, che sarà soprabbondante, senza alcuna figurata: Purchè però la supposta soprabbondanza resti prima verificata, & approvata con risoluzione del Pubblico Consiglio delle rispettive Comunità, e non altrimenti; e purchè la dispensa sudetta si conceda senza verun pagamento, e in tutto gratis.

E perchè non farebbe cosa giusta, che il Grano, o altro genere soggetto in virtù di tal legge all'obbligo, e vincolo della introduzione, restasse poi senza esito, e smaltimento, o in altra maniera posposto al Grano, o altro Genere non soggetto a detto vincolo: Perciò vogliamo, & ordiniamo, che li medesimi Legati, Vicelegati, Presidi, Governatori, & ogni altro, a cui appartiene la cura dell'Annona, ed Abbondanza, vegli, ed insista, che il Grano, o altro Genere, come sopra vincolato, abbia onninamente dentro l'anno l'esito, e smaltimento conveniente per il prezzo del Calmiero, e sia per lo stesso prezzo preferito ad ogni altro Grano, e rispettivamente Genere, non soggetto all'obbligo della introduzione.

9. Oltre a ciò, ad effetto, che in ciascuna delle sudette Province, alle quali si concede la Grazia di detto libero, e scambievole Commercio, le pubbliche abbondanze, li Monti frumentarj, li Forni venali, e ciascun particolare, e privato Cittadino delle medesime, abbiano un congruo, e discreto tempo per provvedersi del bisognevole rispetto al Grano, Formentone, & ogni altro Genere di Biade, e Marzatelli, prima che in virtù di esso libero Commercio escano dalla propria Provincia, o Legazione; Vogliamo, ordiniamo, e dichiariamo, che il sudetto libero Commercio, quanto al

Grano, & altre Biade, che sogliono raccogliersi nel fine di Giugno, o nel Mese seguente di Luglio, s'intenda, e resti ogni anno sospeso per li tre mesi di Giugno, Luglio, e Agosto; E quanto al Formentone, & altri minuti, che sogliono raccogliersi più tardi del Grano, s'intenda, e resti similmente sospeso ogni anno per li tre mesi di Luglio, Agosto, e Settembre: Intendendo però trà Provincia, e Provincia, Legazione, e Legazione; e non mai trà una Città, e l'altra, trà una Terra, e l'altra, trà un Luogo, e l'altro di una medesima Legazione, e Provincia. Qual sospensione durante, non solo vogliamo, & ordiniamo, che non sia lecito a veruna Persona, o Comunità, di qualunque stato, grado, e condizione, che sia, ancorchè Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Baroni, Università, Collegj, anche della Compagnia di Gesù, undici Congregazioni, Cavalieri di Malta, e di qualunque altr'Ordine Militare, Santa Casa di Loreto, Sant'Uffizio, e loro Ministri, o Patentati, Chierici della nostra Camera, Camerali, Palatini, e Familiari nostri, o de' Romani Pontefici pro tempore nostri Successori, & altri qualsivoglia, ancorchè privilegiati, e privilegiatissimi, per comprendere i quali vi fosse bisogno di specifica, & individua menzione, estrarre per Terra, o per Acqua, Grano, Biade, Formentone, o Marzatelli da una Provincia all'altra, o da una Legazione all'altra; Ma di più vogliamo, ed ordiniamo, che neppur sia lecito alli Cardinali pro tempore Legati, Vicelegati, Presidi, e Governatori di esse Province, e molto meno a qualunque altro Magistrato locale, a cui appartenga la cura dell'Annona, e Grazia, concedere, o dare a chicchessia la facoltà, o licenza di estrarre dalla Provincia, a cui presiede, o nella quale esercita Magistrato, e Governo, Grano, o Formentone, o altro de' Generi sudetti. Volendo Noi, che questi, in tempo di detta rispettiva sospensione, non possano, e non debbano in conto alcuno uscire da quella Provincia, o Legazione, ove nascono, e che il Grano, & altro, come sopra, dal primo giorno di Settembre solamente fino all'ultimo giorno di Maggio inclusivè; e rispettivamente il Formentone, e Marzatelli dal primo giorno di Ottobre solamente fino all'ultimo giorno di Giugno, in ciascun anno, possano liberamente, e senza licenza, assegnare, e denunziare alcuna, estraersi da una all'altra delle Legazioni, e Province comprese in questa nostra Concessione, nel modo e forma, che si è stabilito di sopra.

10. Finalmente affinché questa Nostra Grazia del libero, e scambievole Commercio, quale Noi facciamo a' Nostri Sudditi per beneficio loro, e del Nostro Stato, non faciliti l'Estrazioni, già per lo passato tante volte proibite sotto pene rigorosissime, fuori di Stato: Vogliamo bensì, che non possano molestarsi quelli, che trasporteranno Grani, Formentone, e qualunque altro genere di cosa vendibile da un luogo all'altro di una medesima Legazione, o Provincia, in tutto l'anno, e similmente non possano molestarsi quelli, che trasporteranno da Legazione a Legazione, o da Provincia a Provincia il Grano, Biade, Formentone, e Marzatelli nell' nove Mesi, per li quali concediamo per questi Generi libero, e scambievole Commercio, ancorchè si trovino dentro cinque miglia vicino al Mare, o vicino alli confini del nostro Stato Ecclesiastico.

Ma però nello stesso tempo confermiamo, e rinnoviamo tutte le proibizioni di estrarre fuori d' Stato sotto qualunque pretesto o colore, più volte fatte, e rinnovate, e confermate da Nostri Predecessori, e specialmente Pio IV. nella sua Costituzione 98., Pio V. Costituzione 198.,

X.
Libertas commercii intra hanc conditionis Ecclesiarum tantum conceditur.

Confirmatio prohibitionum extractarum Statu.

Gregorio XIII. Costituzione 50. Bollar. nov. Tom. 2. Clemente VIII. Costituzione 49. Paolo V. Costituzione 12. Gregorio XIV. Costituzione 30. Bollar. nov. Tom. 3. Urbano VIII. Costituzione 30. §. 16. & Innocenzo X. Costituzione 13. §. 20. Bollar. nov. Tom. 5. come pure tutte, e singole pene dalli medesimi comminate, e stabilite contro i Trasgressori; Restringendo, e limitando per ora le suddette proibizioni, e pene alla sola Estrazione fuori di Stato, di Grano, Biade, Formentone, Legumi, & altri Marzatelli, Farina di ogni sorta, & Oglio; e lasciando all'arbitrio de' Cardinali pro tempore Legati, Prefidi, e Governatori di Provincie il dare licenza di estrarre fuori di Stato gli altri Generi di cose mobili, o femententi, secondo la prudenza loro, fino a tanto, che anche rispetto a questi si prendano da Noi quelli provvedimenti, che stimaremo più utili per il vantaggio de' Nostri Sudditi. Vogliamo pertanto, e strettamente ordiniamo, che a niuna delle Persone espresse, e nominate in dette Costituzioni de' Nostri Predecessori, e specialmente ai Cardinali pro tempore Legati di Bologna, Ferrara, Romagna, & Urbino, e molto meno ai Vicelegati, Prefidi, o Governatori, sieno di Provincie, oppur Locali, sia lecito di estrarre, o dare a chicchessia licenza, e facoltà di estrarre fuori di Stato senza nostro special Chirografo firmato di Nostri propria mano, o de' Nostri Successori pro tempore, anche a titolo di Passo comodo, o sotto qualunque altro titolo, colore, e pretesto, Grano, Biade, Formentone, e Marzatelli, Farina d'ogni sorta, & Oglio, sotto le pene contenute in dette Costituzioni. Volendo Noi, che l'Estrazione, che mai per l'avvenire si concedessero per Mare, o per Acqua a titolo di Passo comodo, s'intendano, e siano giudicate per vere Estrazioni fuori di Stato, qualora l'Estrazione non si faccia con la cautela di sopra espressa, cioè, che l'Estrazione notificata al Governatore, Commissario, Podestà, o altro simile Ufficiale residente nel luogo di essa Estrazione, la quantità del Grano, Formentone, Farina, ed altro Genere, come sopra, proibito, quale intende trasportate per Acqua, o per Mare, come Passo più comodo, da un luogo all'altro dello Stato Ecclesiastico; come pure il luogo, ove intende così trasportarlo; e si obblighi con sicurtà idonea, non solo di non portarlo altrove, ma ancora di esibire dentro un Mese, e rilasciare nella Cancelleria Documento autentico di averlo realmente trasportato, e scaricato nel Luogo indicato, come si è detto più diffusamente di sopra.

XI.
Exceptio-
tio Personarum, quae semper & undecim-
que res ex-
trahere possunt.

11. Da questa proibizione di estrarre fuori di Stato, come pure dall'altra di estrarre da Provincia a Provincia del Nostro Stato nei Mesi, nei quali deve, come sopra, restar sospeso il libero Commercio del Grano, Formentone, & altri Generi di sopra espressi, seguendo le vestigia di Gregorio XV. altro Nostro Predecessore nella sua Costituzione 30. Bollar. nov. Tom. 3., vogliamo, che sieno eccettuati primieramente li Poveri, che raccolgono la Spiga caduta ai Mietitori, per quella poca quantità, che possono adunare con detta loro opera, e fatica: In secondo luogo i Contadini, e poveri Operari, quali per loro mercede diurna, o in conto, e parte della medesima, ricevono Pane, o qualche piccola quantità di Grano, Formentone, o di altri Generi suddetti: In terzo luogo li Religiosi Mendicanti, quali similmente cercano, e raccolgono per elemosina, e per il vitto comune de' loro Conventi, o Grano, o altro de' suddetti Generi, purchè sieno nella solita, e moderata quantità: E finalmente quelli, che portano ai Mercati dentro lo Stato Polli, Ova, Frutta, & altre fomiglianti cose in poca quantità,

e queste cambiano con Grano, Formentone, Marzatelli, Pane, Farina, e simili, per uso proprio, e necessità delle Famiglie loro: Dichiarando, che a questi casi non si estende alcuna delle suddette proibizioni.

Così pure inerendo alla Costituzione di Pio IV. la 99. Bollar. nov. Tom. 2., e di Paolo V. la 12. Bollar. nov. Tom. 3. vogliamo, e dichiaramo, che sieno, e restino eccettuati dalla suddetta proibizione di estrarre fuori di Stato quelli, che godono o per titolo veramente oneroso di effettivo pagamento, o di Appalto, e Contratto Camerale, oppure per Privilegio confermato in actu devolutionis, la facoltà di estrarre fuori di esso Stato Grano, o Formentone, o altro Genere compreso in detta proibizione; Purchè però prima di Giugno del seguente Anno 1749. abbiano esibiti, e verificati nella nostra Congregazione Camerale, citato, e contraddicente il Commissario Generale della Nostri Camera, & in oltre anche gli Agenti, e Procuratori delle rispettive Città, e Provincie, le pretese loro Facoltà, Indulti, e Privilegi: Volendo, e decretando, che il possesso, nel quale si trovano di estrarre liberamente fuori di Stato, suffraghi loro, e a ciascheduno di loro per la corrente Stagione solamente, e fino al suddetto Mese di Giugno dell'Anno seguente, di modo che, passato questo tempo, e non fatta la suddetta esibizione, e verificazione, tutti, e singoli Privilegi, Indulti, e Facoltà suddette, ancorchè munite di Clausole efficaci, & efficacissime, e derogatorie di qualunque futura derogatoria (eccettuati li soli Appaltatori Camerali per la quantità convenuta ne' loro Appalti) s'intendano, e sieno ipso facto, & ipso jure, senz'altra dichiarazione e sentenza, e senza speranza d'ulteriore dilazione, o purgazione di mora, nulli, cassi, revocati, & irriti, come se non fossero stati mai conceduti, non ostante qualunque possesso, benchè centenario, & immemorabile in contrario, quale vogliamo, che neppure suffraghi per iscusarli dalle pene, come sopra, ordinate contro quelli, che trasgrediranno la suddetta proibizione di estrarre fuori di Stato: Anzi ad effetto di evitare le Fraudi, che pur troppo si commettono in queste Estrazioni fuori di Stato, con grave pregiudizio de' Nostri Sudditi, e delli Dritti della Nostri Camera, vogliamo in oltre, che ancora gli Appaltatori Camerali, & ogni altro, che sia veramente privilegiato, debbano denunciare volta per volta la giusta quantità del Grano, o altro de' suddetti Generi proibiti, che vorranno estrarre, e a tenore di essa denuncia debbano riportare dai Cardinali pro tempore Legati, Vicelegati, Prefidi, e Governatori delle Provincie la Bolletta, e documento di essa denuncia, quale vogliamo, che si conceda del tutto gratis, e prima si registri nella pubblica Cancelleria: coticchè facendosi l'Estrazione, e trasporto senza tal Bolletta, anche gli Appaltatori, e Privilegiati suddetti incorrano nelle pene di dette Costituzioni.

12. Confidati nel zelo, diligenza, & attenzione a Noi ben cognita di quelli, che in oggi presiedono al Governo delle Città, e Provincie del Nostro Stato, e specialmente de' Reverendissimi Cardinali Legati delle più volte nominate Legazioni di Bologna, Ferrara, e Romagna, speriamo, che eseguiranno, e faranno rispettivamente eseguire con tutta puntualità quanto abbiamo fin'ora disposto in questa Cedula di Nostro Moto proprio; Ma se mai per avventura, o alcuno di essi, che non vogliamo credere, o de' loro Successori in qualunque tempo, ardirà contravenire a questa Nostri Concessione di perpetuo, libero, e scambievolmente Commercio, ampliata, dichiarata, e limitata,

Specialis
dispositio
quoad alle-
gant- s Pri-
vilegium su-
per licentia
extrahendi
& status.

XII.
Adhorta-
tio ad Lega-
tos, & Prae-
sides, & pos-
sunt in Trans-
gressores.

come

1748.

1748.

come sopra, sotto qualsivoglia titolo, colore, o pretesto, e specialmente sotto il pretesto delle facultà dategli da Noi, o da altro Romano Pontefice pro tempore, eziandio per Bolla, o Breve sopra le cose, che appartengono all'Annona, e alla Grascia: Vogliamo, & ordiniamo, che in tal caso tanto essi Cardinali Legati, Vicelegati, Prefidi, e Governatori, quanto i loro Uditori, Luogotenenti, Cancellieri, Segretari, Ministri, & Uffiziali, che avranno alcuna benchè minima parte in detta contravvenzione, o trasgressione, e molto più se fossero Baroni, e Feudatarj, o Magistrati di alcuna Città, o Comunità, cadano, e s'intendano incorsi nelle pene stabilite da Pio IV., Pio V., Gregorio XIII., Clemente VIII., Gregorio XIV., Urbano VIII., & Innocenzo X. Nostri Predecessori nelle poco anzi riferite loro Costituzioni pubblicate contro quelli, che estrarrebbero Grano, o altro Genere in esse proibito fuori di Stato: Volendo Noi, che tutte, e singole Persone, o anche Comunità nominate, e comprese in dette Costituzioni, si abbiano ancora per nominate, e comprese in questa Nostra Cedola di Moto proprio, e che tutte, e singole pene ivi imposte contro quelli, che estrarrebbero fuori di Stato o Grano, o altro Genere vietato, sieno, e s'intendano similmente imposte contro quelli, che in qualunque modo trasgrediranno, o contravverranno a quanto abbiamo sin'ora disposto in favore del libero, reciproco, e generale Commercio dentro il Nostro Stato: Et in oltre (senz' pregiudizio però delle riferite pene) vogliamo, e comandiamo, che quante volte trasgrediranno, o contravverranno, o in qualunque modo impediranno direttamente, o indirettamente il libero Commercio nel tempo, e nel modo di sopra da Noi concesso; tante volte cadano, e ciascuno di essi cada nella pena di scudi 500. d'oro, quale vogliamo, che in ogni, e qualunque tempo, & anche dopo dieci, venti, o trenta anni, & eziandio dopo la morte del Trasgressore, possa, e debba esigersi contro gli Eredi, e così esatta applicarsi per una quarta parte in favore dell'Accusatore, e per le altre tre parti alla Nostra Camera; dichiarando, che dal giorno della contravvenzione, o trasgressione, sieno, e s'intendano specialmente affetti, & ipotecati per tal'effetto tutti i Beni liberi del Trasgressore.

Deputatio
Judicium
Executo-
rum.

Esecutori della presente Cedola di Moto proprio deputiamo, e vogliamo, che sieno il Cardinale pro tempore Camerlengo di Santa Chiesa, e li quattro Arcivescovi pro tempore delle quattro Legazioni, cioè di Bologna, Ferrara, Ravenna, ed Urbino, tanto congiuntamente, che divisamente, con tutte le più ampie facultà necessarie, & opportune. Al qual'effetto ordiniamo, e comandiamo, che in ciascheduna delle Cancellarie Priorali delle Città, e Terre comprese in questa Nostra Concessione, debba, dentro il termine di due mesi dal giorno della pubblicazione, registrarsi il presente Moto proprio, sotto pena di scudi 25. d'oro contro il Cancelliere, che mancherà di registrarlo, essendo così mente, e volontà Nostra espressa.

Clausula
pro chiro-
graphi fir-
mitate.

Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surruzione, orrezione, nè d'alcun'altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridichi, anche di Jus questo, e pregiudizio del Terzo, possa essere impugnata, moderata, e rivotata ad viam juris, o concedersi contro di essa l'aperizione Oris, o altro qualunque rimedio; e chei

così, e non altrimenti, debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni, anche de' Reverendissimi Cardinali, Legati a Latere, Vicelegati, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facultà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignoratamente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio; quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi sieno state chiamate, sentite, o citate qualsivoglia Persone, ancorchè privilegiate, privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avere interesse nella presente Nostra Concessione, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione; Non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore *de registrandis*, la Regola della Nostra Cancellaria *de jure quasito non tollendo*, e non ostanti ancora tutti, e qualsivoglia Chirographi, Brevi, Ordinanze, e Costituzioni Apostoliche, Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, & Editi, in virtù di essi, & in qualunque altro modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Ufi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e total' esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo di Monte Cavallo questo dì 29. Giugno 1748.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Ne autem ea, quæ a Nobis per Schedulam præinsertam, ad Nosrorum, & Sedis Apostolicæ Subditorum utilitatem, maturo consilio, ac optima ratione sunt statuta, labentis temporis cursu valeant ullatenus labefactari, sed eo validius subsistant, quo pleniori firmitatis vinculo fuerint stabilita; Motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, hac Nostri in perpetuum valitura Constitutione, prædictum liberum commercium in omnibus, & singulis Provinciis, Civitatibus, Oppidis, Terris, & Locis Status Nostri Ecclesiastici, superius tamen non exceptis, juxta seriem, continentiam, tenorem, & præscriptum præinsertæ Scedule, & non aliàs, aliter, nec alio modo, Apostolica auctoritate constituimus, concedimus, & impertimur; ita quod liceat omnibus, & quibuscumque Personis in Provinciis, Civitatibus, Oppidis, Terris, & Locis prædictis commorantibus, tam indigenis, quàm alienigenis, ac etiam Nobis, & dictæ Sedi Apostolicæ ratione originis non subditis, Frumentum, Segetes, Animalia, Ligna, & quodcumque aliud genus rerum mobilium, semoventium, & vendibilem, quomodolibet nuncupatarum, etiam ad rem frumentariam, & Annonam, ac alios quoscumque humana vitæ usus pertinentium, in commercium hujusmodi conferre, eaque de Loco ad Locum, ac de Provincia in Provinciam, non tamen extra prædictæ Sedis Apostolicæ Ditionem, extrahere, transferre, & exportare; ideoque eandem

Deroga-
contra.

Dat. die 29.
Junii 1748.

Pontifex
Motu proprio omnia
supradicta
concedit
denovo, &
confirmat.

præin-

præinsertam Schedulam, & in ea tributas liberi commercii hujusmodi licentias, & facultates, cum omnibus, & singulis declarationibus, provisionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, legibus, prohibitionibus, cautelis, clausulis, & decretis, in ipsa præinserta Scheda contentis, statutis, atque præscriptis, dicta Apostolica Auctoritate perpetuo confirmamus, & approbamus, ac ipsarum presentium firmitate, & robore communimus, omnesque, & singulos tam juris, quam factis, & quoscumque alios, quantumvis substantiales defectus, siqui desuper quomodolibet intervenerint in eisdem, supplemus.

Clausula pro præmissorum firmitate.

Decernentes omnia, & singula in ipsa præinserta Scheda concessa, declarata, disposita, ordinata, statuta, sancita, contenta, & expressa, præsentisque literas, sive ex eo, quod quicumque in eis, aut eorum aliquo interesse habentes, vel habere prætendentes, seu putantes, ad id vocati non fuerint, nec præmissis consenserint, sive aliis ex quibuscumque causis, nunquam de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostræ, vel quocumque alio defectu notari, impugnari, retractari, seu etiam revocari, suspendi, restringi, limitari, aut in jus, vel controversiam vocari, seu ad terminos Juris reduci posse; sed ea semper valida, & efficacia esse, & fore, perpetuæque roboris firmitate subsistere, & nullo unquam tempore sub quibusvis generalibus similibus, vel distinctivis facultatum, vel licentiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, prohibitionibus, moderationibus, aliisque contrariis dispositionibus comprehendendi debere, sed semper ab illis excepta esse, & ceteri, & quoties contraria hujusmodi emanare contigerit, toties præinsertam Schedulam, ipsaque præsentis literas, & in eis contenta hujusmodi, in eorum pristinum, & validissimum statum restituta, reposita, & plenarie reintegrata esse & fore.

Aliter indicari prohibetur cum decreto irritanti.

Sicque, & non aliter in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, quavis auctoritate, & potestate fungentes, ac honore & dignitate fulgentes, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Camerarium, aliosque Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, Præsides, Governatores, nec non Camera Apostolica Thesaurarium, & Præsidentes Clericos, in quocumque Tribunali, etiam Collegiali, & in quacumque Congregatione, etiam eorundem S. R. E. Cardinalium, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, definiendi, & interpretandi facultate, potestate, aut auctoritate, judicari, & deserviri debere; irritum quoque & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Deputatio Judicium assistentium.

Et nihilominus Dilecto Filio Nostrò Sylvio Tituli Sancti Calixti S. R. E. Presbytero Cardinali Valenti nuncupato, moderno, & pro tempore existentis S. R. E. Camerario, & Venerabilibus Fratribus Bononiensibus, Ferrariensibus, Ravennatensibus, & Urbinate. Archiepiscopis, Motu simili, per Apostolica scripta committimus, & mandamus, quatenus ipsi, vel unus, aut plures eorum, per se, vel alium, seu alios, præsentis literas, & in eis, præinsertaque Scheda contenta quaecumque, ubi, & quando opus fuerit, & quoties pro parte interesse habentium fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate Nostrâ, easdem præsentis Literas, & in eis, ac in præinserta Scheda contenta quaecumque, ab omnibus, semper, & ubique, firmiter, & inviolabiliter observari, suosque plenarios, & integros effectus in omnibus, & per omnia sortiri, ac debite executioni demandari, nec non omnes, & singulos, quorum favorem eadem præsentis, & præinserta Scheda concernunt, & concernent quomodolibet in futurum, illis pacificè frui, &

gaudere, non permittentes quemquam ipsorum, per quoscumque super præmissis quomodolibet molestari, perturbari, vel inquietari; Contradictores, Molestatores, & Perturbatores quoslibet, ac præmissis non parentes, per sententias, censuras, & penas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti remedia, quacumque appellatione postposita, compefcendo, ac legitimis super his habendis, servatis processibus, sententiis, censuras, & penas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii Sacularis.

Derogatio contrariis.

Non obstantibus de non tollendo jure quæsto, aliisque Nostris, & Cancellariæ Apostolicæ Regulis, ac pie memoriæ Bonifacii Papæ VIII. Prædecessoris Nostrî, de una, & in Concilio generali edita, de duabus dietis, nec non, quatenus opus sit, felicis recordat. Pii Papæ IV. etiam Prædecessoris Nostrî de gratiis, interesse Camera Apostolicæ quomodolibet concernentibus, in dicta Camera, infra certum inibi præfixum tempus registrandis, & insinuandis, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis; Nec non Provinciarum, Civitatum, Oppidorum, Terrarum, & Locorum prædictorum usibus, filiis, reformationibus, legibus, tam Pontificiis, quam Ducalibus, & Municipalibus, statutis, consuetudinibus, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quacumque alia firmitate munitis, & roboratis, & quancumque, etiam immemorabili tempore observatis; privilegiis quoque, Indultis, facultatibus, exemptionibus, & literis Apostolicis quibusvis personis, etiam S. R. E. Cardinalibus Provinciarum prædictarum Legatis, ac Præsidentibus, & Gubernatoribus, nec non Locorum Dominis in temporalibus, ac aliis quibuscumque in genere, vel in specie, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insitis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis, etiam vim contractus inibi stipulati, & jurati, ac etiam statuti perpetui, & perpetuæ legis inducentibus, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter, & aliis quomodolibet, etiam plurius, & iteratis vicibus concessis, confirmatis, & innovatis, ac etiam in posterum concedendis, confirmandis, & innovandis; quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficiens derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quavis alia expresso habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis aliis in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie specialiter & expressè, motu simili derogamus, aliisque omnibus, quæ in præinserta Scheda volumus non obstat, ceterisque contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter, aut divisim ab eadem sit Sede Indultum, quod interdicti, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas, non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto hujusmodi mentionem.

De publicatione præsentis & fid. Transumptis præstanda.

Ceterum, ut præsentis Nostræ literæ ad omnium notitiam deducantur, volumus, & dicta auctoritate decernimus, ut eadem præsentis in Basilicæ Sancti Joannis Lateranensis, Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apostolicæ valvis, ac in Acie Campi Floræ, aliisque consuetis locis per aliquem ex Curforibus Nostris in Urbe, extra verò Urbem in singulis Majoribus Ecclesiis Civitatum, & Locorum, ubi de ipsis præsentibus fides erit facienda, publicentur, earum exemplo in singulis Valvis, Acie, Locis, & Ecclesiis prædictis affixo, & dimisso; quodque præterea earundem presentium Transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem

1748.

Sanctio pe-
nalis.Dat. Pontif.
Anno VIII.
die 8. Julii
1748.

prorsus fides in Judicio, & extra illud adhibetur, quæ ipsismet præsentibus adhiberetur, si originaliter forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ concessionis, confirmationis, approbationis, mandati, decreti, statuti, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo octavo, octavo Idus Julii, Pontificatus Nostræ Anno Octavo.

D. Card. Passioneus.

J. Datarius.

VISA DE CURIA.

J. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco † Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Publicata die 17. Julii 1748.

LIV.

De Nova Martyrologii Romani Editione.

Clarissimo in Christo Filio Nostro Joanni Portugallia, & Algarviorum Regi Illustri.

BENEDICTUS PAPAXIV.

Charissime in Christo Fili Noster, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Novæ Editionis Martyrologii Romani causa & occasio,

POSTquam intelleximus, Majestatem Vestram mandata dedisse dilecto Filio Emmanueli Pereyra de Sarpajo Commendatori Militiæ Domini Nostri Jesu Christi, & negotiis Majestatis Vestræ apud Nos, & Sedem Apostolicam præposito, ut Romanum Martyrologium, quo & Regnorum Vestrorum, & totius Orbis Catholici commodo atque utilitati consulere- tur, splendore ac diligentia quadam præcipua, in hac alma Urbe imprimendum curaret; ab eo autem, provido consilio, selectum fuisse navum atque indultrium Typographum, qui primum nitidissimos Evangeliorum, atque Epistolarum Codices seorsum editos, eadem Majestate Vestra id mandante, sumptusque ministrante, prælo subjecerat; Virum item Ecclesiasticum, probitate, atque ejusmodi rerum peritia instructum, fuisse designatum, ut nova Martyrologii Editio, ceteris, quæ præcesserunt, nobilior atque accuratior in lucem prodiret: Postquam hæc intelleximus, vehementer in Domino gavisi sumus; atque Majestatem Vestram, de ejus in Rem Divinam, & Sacros Ecclesiæ Ritus insigni pietate ac munificentia, præclara suppetunt argumenta, meritis esse laudibus non cessavimus. Hac verò opportunitate nobis oblata, quamvis assiduis Apostolici Ministerii curis ita distineamur, ut non nisi subsecivæ quædam, quibus privatis studiis vacare liceat, aliquando superflua horæ, è re Nostra futurum putavimus, si & Nos ad egregium Opus perficiendum, aliquid Apostolico muneri non incongruum conferremus.

Ejus finis, ratio, atque utilitas.

II. Minime Nos fugiunt multæ gravesque controversiæ, quæ circa Romanum Martyrologium agitantur; ab aliis quidem, quos scientia inflat, inexplebili quadam dubitandi purgine; ab aliis verò, qui ad sobrietatem sapiunt, en consilio, ut quæ subobscura sunt vel incerta,

nova quadam veritatis luce donentur. Ab hisce tamen quæstionibus duximus omnino abstinendum; quandoquidem hac in re illud Nobis proposuimus, ut ab accuratis Martyrologii correctionibus, quarum prima Gregorio XIII. Prædecessore Nostro Ecclesiam gubernante; altera verò Urbano VIII. Nostro item Prædecessore, peracta est, de quibus verba fecimus in Nostro Opere de Canonizatione Sanctorum lib. 4. part. 2. cap. 17. Editionis Patavina (qua una in locorum allegationibus hic utimur) nullo pacto recedamus. Quocirca, si quæ infra dicturi sumus, ritè expendantur, Majestati Vestræ perspectum erit, Nostras hæc in Martyrologium curas eò tandem contendere, ut quæ post evulgatas correctiones, supervacanea occurrunt, refecentur; quæ verò deficient, superaddantur. Hoc autem semel posito, & antea emendationibus nihil detrimenti, & novæ huic Editioni utilitatis multum accedet.

III. Nedom Sanctorum nomina, sed & illorum Elogia, hoc est brevior quædam, & compendiaria de eorum virtutibus, vel morte, quam pro Christi Fide fortiter obiverunt, oratio, Romano Martyrologio apponitur. Porro ejusmodi Elogia non jam cujusque arbitrio concinnanda sunt; sed, post editum Decretum de Sancti alicujus nomine Romano Martyrologio inscribendo, ejus Elogium, ex usu recepto, a Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Sacris Ritibus præpositorum Congregatione examinandum est, atque præbandum; tandemque Romani Pontificis confirmatio accedat necesse est, ut in memorato Opere de Canonizatione Sanctorum lib. 4. part. 2. cap. 18. num. 4. multis differuimus. Hæc in re, nonnulla in Martyrologio offendimus, quæ nimia laborant prolixitate. Enimverò aliquot occurrunt Elogia Sanctorum, eorum præsertim, qui recenti ævo in Canonem relati sunt, in quibus multa inutiliter abundant verba; ideoque facili ratione in breviorum sermonem contrahi possunt. Hisce in casibus verbosam orationem duximus amptandam; ea lege tamen, ut integra fervetur sententia; atque in hac parte brevitati consulatur, quam in veterum Sanctorum Elogiis in Martyrologium illatis deprehendimus.

IV. Et si verò absoluta jam fuerit gemina illa Martyrologii correctio, cujus supra meminimus; non ideo tamen vetitum, nova Sanctorum nomina in Martyrologium inferre, modò id ritè, atque ex ordine fiat, hoc est eæ omnes, quas Apostolica Sedes præscripsit, serventur Regula, de quibus multa a Nobis fuso calamo prolata sunt in citato cap. 18. præfat. Operis de Canonizatione Sanctorum. Hinc annis insequentibus, plura Sanctorum nomina Elogiis decorata, in Martyrologium, prævio prædictæ Congregationis Decreto, ac Summi Pontificis approbatione, translata sunt. Dolendum verò, quod è Sanctorum nominibus bene multa, in variis, quæ proculæ sunt Martyrologii Editionibus, fuerint prætermissa, ex oscitantia, atque Inertia eorum, quorum intererat Acta Congregationis adire, Decreta colligere, usque ad novam nominationem accessionem prudenter uti. Quidam circa nomina Sanctorum Martyrum Stephani Abbatis, & ducentorum Monachorum Sancti Petri de Cardegnâ olim contigerit, satis notum; neque injucundum erit paucis repetere. Decreverat Clemens VIII. Romanus Pontifex, instante Cardinali Baronio, ut horum Martyrum nomina unâ cum Elogiis, Romani Martyrologii tabulis inscriberentur. In iis tamen, quæ subsequenter sunt Martyrologii Editionibus, res secus accidit; quandoquidem ob Typographorum

Prolixitas
Sanctorum
Elogiorum
trahuntur

Cur veteres
Editiones
multis deficiant.

indit-